

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"**REGOLAMENTO C.A. VC1 2022-2023 PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI RUMINANTI, CINGHIALE, TIPICA ALPINA**

Il C.A. VC1 ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito territoriale nel C.A.VC1 in relazione alle attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola.

Il prelievo venatorio sul territorio del C.A. VC1 è consentito nel rispetto delle normative vigenti.

In osservanza delle Leggi vigenti in materia ed in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Comprensorio, il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del prelievo venatorio nel territorio del C.A.VC1.

Art. 1 - Distretti e U.T.G. - Camoscio – Capriolo - Muflone

La pianificazione della gestione riferita alle specie camoscio capriolo e muflone viene regolamentata in funzione di una ripartizione interna in numero 5 (cinque) Distretti e 18 (diciotto) U.T.G. (Unità Territoriale di Gestione)

Distretto n.1: Alagna - Riva Valdobbia – Mollia – Campertogno – Rassa – Rima S. Giuseppe;

Distretto n.2: Pila, Piode – Scopa – Scopello – Boccioleto – Balmuccia, Rossa e Vocca;

Distretto n. 3: Cervatto – Cravagliana – Fobello – Rimella – Sabbia;

Distretto n.4: Varallo, Civiasco;

Distretto n. 5: Bassa Valsesia (Cellio, Breia, Quarona, Borgosesia, Postua, Guardabosone e Valduggia).

Comprensorio Alpino di Caccia "C.A. VC1"

Le U.T.G. (Unità Territoriali di Gestione) sono aree individuate dal Comprensorio e sono istituite unicamente per la gestione venatoria e per la realizzazione del monitoraggio delle risorse faunistiche.

I cacciatori appartenenti all'UTG nomineranno il proprio rappresentante e lo comunicheranno al C.d.G del CA VC1, il rappresentante dell'UTG per essere eletto dovrà esercitare l'attività venatoria nella stessa. Qualora non fosse nominato nessun rappresentante sarà il C.d.G. del CA VC1 a farne le veci il rappresentante dell'UTG decade con la scadenza del C.d.G.

Art. 2 - Ammissione alla caccia di selezione nell'ambito territoriale

- a) Ferme restando le disposizioni pubblicate annualmente dalla Regione Piemonte, al fine dell'ammissione alla caccia nel territorio delle U.T.G., verranno applicate le stesse disposizioni in materia di ammissione all'ambito.
- b) Il cacciatore al quale non può essere assegnata la specie del capo richiesto nell'U.T.G. prescelta, potrà entro l'inizio della stagione venatoria optare per la restituzione della quota. Per coloro i quali non potrà essere assegnato nessun capo causa numero non sufficiente previsto dal piano di tiro, avranno la priorità di ammissione nella stessa UTG nella stagione successiva, oppure, in alternativa ad assegnazioni avvenute, fare richiesta in altra U.T.G. a scelta con ancora disponibilità di capi.
- c) Ai cacciatori ammessi al prelievo venatorio nel C.A.VC1, sarà inviata una lettera con la scheda dove ci sarà la possibilità di scelta della specie e classe degli ungulati oggetto del piano di tiro. La scelta prioritaria sarà considerata accettata qual ora vi siano capi disponibili e sussistono i punteggi meritocratici ottenuti dal richiedente come da art.3 del regolamento; in caso contrario si procederà con le altre scelte indicate.

Art. 3 – Diritto preferenziale di scelta

I criteri meritocratici sono i seguenti:

- a) numero di giornate dedicate ai censimenti degli ungulati nella propria U.T.G. Solo in caso di esubero di partecipanti, sentiti i rappresentanti delle UTG interessate si lascia al cacciatore la possibilità di effettuare il censimento in altra U.T.G.; il censimento sarà comunque ritenuto valido ai fini del punteggio meritocratico.
- b) effettivo abbattimento del capo assegnato nella stagione precedente.
- c) Abbattimento di una femmina di camoscio di classe II e III senza latte (per l'intera stagione venatoria).
- d) Abbattimento fino al 15 novembre di una femmina di cervo e capriolo di classe II e III senza latte.
- e) Abbattimento di una femmina di muflone di classe II e III senza latte (per l'intera stagione venatoria).
- f) Nell'eventualità che si verificano punteggi pari merito si procederà all'assegnazione dei capi mediante sorteggio.

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"

- g)** L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario ma non da distruggere, (solo il 1° capo abbattuto), a parità di punteggio comporta la priorità di scelta.
Se il capo sanitario è da distruggere al cacciatore ne verrà subito riassegnato un altro della stessa specie classe e sesso.
Se l'abbattimento avviene negli ultimi due giorni della stagione venatoria e il capo sanitario è da distruggere, con decisione del cacciatore, il capo potrà essere assegnato nella stagione successiva, senza il versamento della quota, qualora il cacciatore intenda cambiare UTG, specie, sesso_e classe, il versamento dovrà essere effettuato.
- h)** L'abbattimento di una femmina di camoscio, di capriolo, di muflone e di cervo con il latte, comporta la mancata assegnazione di capi con trofeo nella stagione in corso. La presentazione al centro di controllo di una femmina di camoscio, capriolo, cervo e muflone privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte.
- i)** L'abbattimento di un capo di classe 0 per il capriolo, classe 0 e classe 1 per tutte le altre specie.

Vengono quindi indicati i valori decrescenti dei punteggi meritocratici:

- punti **4** per gli abbattimenti di cui ai commi **c) - d) - e)**
- punti **3** per gli abbattimenti di cui al comma **i)**
- punti **2** per il numero delle giornate di cui al comma **a)**
- punti **1** per gli abbattimenti di cui al comma **b)**
- a parità di punteggio priorità di scelta della specie e classe di cui al comma **f)**

Art. 4 - Presenza sul luogo di caccia:

- a)** E' vietato nel C.A. VC1, esercitare la caccia agli ungulati – ruminanti (camoscio, capriolo e muflone) nell'U.T.G. diversa da quella assegnata.
- b)** Il cacciatore ammesso al prelievo venatorio nelle U.T.G. dovrà obbligatoriamente annotare le uscite, su apposito blocchetto fornito di tagliandi (madre/figlia) che dovrà essere compilato in stampatello tutti i dati ivi richiesti imbucando una parte, nelle apposite cassette dove svolge l'attività venatoria.
- c)** Segnare la giornata di caccia sul tesserino regionale, specificando in caso di doppio C.A. la sigla del Comprensorio in cui si intende cacciare o entrambe in caso di sconfinamento;
- d)** Segnare la giornata di caccia sul tesserino del C.A. VC1;
- e)** Segnare la giornata di caccia sulla scheda autorizzativa per gli ungulati;

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"

- f) Tutti i cacciatori sono tenuti a verificare le comunicazioni del C.A. riguardanti la chiusura degli abbattimenti per le diverse specie e classi; saranno inviati ai cacciatori SMS tramite cellulare

Art.5 - adempimenti conseguenti al prelievo:

- a) Dopo l'abbattimento e a recupero avvenuto il cacciatore dovrà indicare il luogo e l'ora dell'abbattimento sulla scheda autorizzativa.
- b) Il cacciatore dovrà apporre in modo inamovibile la fascetta al garretto del capo a recupero avvenuto, secondo le indicazioni dettate della Giunta Regionale. Essa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo.
- c) La scheda autorizzativa e la fascetta che verranno consegnate al cacciatore sono strettamente personali, quindi non cedibili per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso della fascetta questa non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento e dovrà presentare regolare denuncia ai Carabinieri, con l'obbligo di trasmissione al Comitato di Gestione.
- d) I cacciatori che non abbiano effettuato l'abbattimento dovranno comunque restituire al C.A. VC1 (per motivi organizzativi entro il 15 Febbraio) la scheda autorizzativa e la relativa fascetta. La mancata restituzione entro i termini stabiliti dalle normative vigenti comporta la sanzione amministrativa dalle disposizioni Regionali
- e) Ogni capo abbattuto deve essere presentato, completamente eviscerato, al centro di controllo il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero.
- f) Nel caso in cui non fosse possibile giungere al punto di controllo entro l'orario di apertura, è fatto obbligo avvisare tempestivamente il C.A. VC 1 dell'avvenuto abbattimento.

I punti di Controllo saranno: Varallo e Campertogno; gli orari saranno comunicati successivamente. Tutti i cervi dovranno essere portati al punto di controllo di Varallo.

Art. 6 – uso delle armi

- a) L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo il corso di preparazione per la caccia di selezione agli ungulati, fatta eccezione per i cacciatori che hanno conseguito l'abilitazione venatoria in zona alpi prima del 1996 e per i quali non necessita la partecipazione al corso, è inoltre necessario avere l'attestato di abilitazione con validità di mesi 60 rilasciato da un T.S.N. abilitato.
- b) Calibro non inferiore ai mm. 7 (cal.270 compreso) per la specie Cervo;
- c) Gli abbattimenti dovranno essere effettuati con fucili a canna ad anima rigata di calibro non inferiore ai mm. 6 per la specie camoscio, capriolo, muflone.
- d) Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art.13 della L.157/92.

Comprensorio Alpino di Caccia "C.A. VC1"

Art. 7 - Recupero dei palchi dei cervidi:

I palchi dei cervidi devono essere consegnati al C.A. VC1 "Valle del Sesia". Il Comitato di Gestione ha la facoltà di autorizzare la detenzione dei palchi.

Art. 8 - Capi Sanitari, capi non conformi, contestazioni:

Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso.

Come capo sanitario si intende un animale di qualunque classe ma della stessa specie del capo assegnato che presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il centro di controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza e la rilevabilità a distanza da parte del tecnico addetto al controllo.
- b) Peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe e sesso. Il peso medio verrà desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR e sono espressi in peso completamente eviscerato.
- c) Con il palco ancora in velluto ad esclusione della classe maschio fusone per cervo fino al 31 ottobre.

Non è considerato "sanitario" l'abbattimento di un capo con corna o palchi rotti, né un esemplare con caratteri sessuali dell'altro sesso, salvo la presenza di ulteriori anomalie o lesioni.

CAPO NON CONFORME

Salvo i casi di prelievo sanitario, l'abbattimento di un capo che non corrisponde alle caratteristiche assegnate, comporta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge, l'esclusione, ai sensi della D.G.R. n.94-3804 del 27.04.2012, dall'abbattimento selettivo di altri ungulati per l'anno in corso e la penalizzazione nel diritto di scelta del capo per la stagione successiva.

CONTESTAZIONI

Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non-conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Presidente del C.A. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico addetto al controllo. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una commissione composta da un rappresentante del C.A., da un rappresentante della Provincia competente per territorio e da un rappresentante della Regione; l'esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta.

Oltre ai casi contestati, la commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia delle evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"

Art.9 – Utilizzo di cani da traccia per la ricerca ed il recupero di eventuali capi feriti.

Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti morti o feriti e sofferenti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo si dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca ed a segnalare il fatto tempestivamente al C.A. VC 1 od al Servizio Vigilanza della Provincia al fine del recupero con il cane da traccia. Per tale scopo possono essere autorizzati esclusivamente i conduttori specializzati e cani iscritti nella graduatoria Regionale, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.51-13329 del 15.02.2010. Tali operazioni di recupero possono essere effettuate anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia ed in giornate di silenzio venatorio. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente. La ricerca e il recupero dell'animale ferito sono elementi fondamentali per una corretta gestione venatoria; sono un dovere etico del cacciatore.

Prelievo di ulteriori capi:

Qualora si rendessero disponibili ulteriori capi, dietro pagamento della relativa tariffa stabilita, verranno assegnati ai cacciatori che hanno già consegnato il primo capo e che ne faranno richiesta secondo le disposizioni dell'art. 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Ogni cacciatore avrà il diritto al prelievo di non più di 3 capi.

- i cacciatori che hanno avuto come prima assegnazione ed abbattuto unghiatto F.A. (non allattante) o CLO o CL1 avranno la priorità di scelta del capo maschio (se disponibile) in seguito saranno considerati i criteri meritocratici (art. 3)
- Il cacciatore che abbia avuto l'assegnazione di un capo della specie Cervo, Muflone, Camoscio o Capriolo, ed abbattuto il capo, potrà accedere all'assegnazione di un ulteriore capo di qualsiasi specie, sempre se disponibile.
- L'assegnazione del secondo capo, in caso di più domande, verrà attribuita rispettando i criteri meritocratici con priorità a chi ha già l'appartenenza all'UTG; ad eventuale parità di punteggio si eseguirà il sorteggio.
- Si potrà accedere al secondo capo in altra UTG solo dopo il completamento del piano di tiro della specie richiesta della propria UTG di appartenenza
- Qualora si verificasse la richiesta contemporanea tra più cacciatori di secondo e terzo capo, avranno la precedenza coloro che chiedono il secondo capo nei confronti di coloro che richiedono il terzo.
- La prenotazione di ulteriori capi può essere effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì. L'assegnazione verrà effettuata nelle giornate di martedì e venerdì.

Comprensorio Alpino di Caccia "C.A. VC1"

Disposizioni per le Specie camoscio, capriolo, muflone:

La caccia alle specie camoscio, capriolo e muflone potrà essere esercitata nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Il cacciatore al quale è stato assegnato il maschio adulto nella stagione precedente è escluso dall'assegnazione del maschio nella stagione successiva, salvo disponibilità dei capi.

nell'eventualità di richiesta di un capo maschio da parte di più cacciatori di quanti ne siano disponibili, a parità di punteggi ottenuti, si effettuerà la turnazione verificando l'assegnazione del maschio nell'anno precedente, a seguire il sorteggio.

L'assegnazione sarà nominativa del maschio, della femmina, dello yearling e della classe 0 per la specie camoscio. Per le specie capriolo e muflone i maschi adulti saranno assegnati nominativamente mentre le femmine adulte, i capi classe 1° e classe 0 saranno accorpati con assegnazione del rapporto 1-1.3; al raggiungimento del 90% del piano di tiro, all'interno di ogni singola U.T.G., il restante 10% verrà assegnato nominativamente dal C.A. VC1 per estrazione tra i cacciatori in possesso della cartolina autorizzativa.

Saranno inviati SMS, tramite cellulare dei cacciatori, dove viene indicata la chiusura dei capi per specie, sesso e classe di età. Solo i cacciatori autorizzati e preventivamente avvisati dal C.A. VC1 potranno abbattere i restanti capi.

Disposizioni per la Specie CERVO

La caccia alla specie cervo potrà essere esercitata nelle giornate di giovedì - sabato e domenica nei distretti e sub aree sotto elencate:

Distretto n.1:

sub area 1/1 - Alagna - Riva Valdobbia – Rima S. Giuseppe

sub area 2/1 - Campertogno – Rassa – Mollia;

Distretto n. 2

Sub area 1/2 - Balmuccia, Rossa e Vocca – Boccioleto

Sub area 2/2 - Pila, Piode – Scopa – Scopello

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"

Distretto n° 3

Sub area 1/3 - Sabbia - Cravagliana

Sub area 2/3 - Fobello – Rimella – Cervatto

Distretto n. 4 - Varallo Civasco

Distretto n 5 - Bassa Valsesia (Cellio, Breia, Quarona, Borgosesia, Postua, Guardabosone e Valduggia).

Assegnazione nominativa con accorpamento dei maschi MII – MIII. Accorpamento delle femmine, dei MI (fusoni) e dei CL0 (piccoli) con soglia di salvaguardia al 90%; il restante 10% verrà assegnato nominativamente dal C.A. VC1 per estrazione tra i cacciatori in possesso della scheda autorizzativa.

Solo i cacciatori autorizzati e preventivamente avvisati dal C.A. VC1 potranno abbattere i restanti capi

Saranno inviati SMS tramite cellulare dei cacciatori, dove viene indicata la chiusura dei capi per specie, sesso e classe di età.

Per accedere al piano di prelievo dei maschi, è necessario che nell'anno precedente non sia stato assegnato un maschio di qualunque specie, salvo disponibilità di capi maschi in eccesso.

L'assegnazione dei capi sarà effettuata considerando i criteri meritocratici come da ART. 3 del REGOLAMENTO Ungulati ruminanti con le stesse DISPOSIZIONI delle specie camoscio capriolo muflone.

In caso di piani di tiro con capi inferiori al numero dei cacciatori potranno essere autorizzati con un rapporto massimo 1,3 cacciatori per capo autorizzato solo: Femmine A - Cl-0 – M Cl 1

DISCIPLINA DEL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE SUL TERRITORIO DEL CA VC 1

FINALITA'

La finalità del presente regolamento è mantenere sotto controllo le popolazioni di cinghiali, con lo scopo di determinare densità compatibili con le altre componenti faunistiche, limitare al massimo i danni alle attività produttive agro-silvo-pastorali e stabilire una situazione di equilibrio nel contesto dell'attività venatoria.

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"**METODI DI PRELIEVO**

La caccia al cinghiale è ammessa nei seguenti distretti:

Distretto n.1: Alagna - Riva Valdobbia – Mollia – Campertogno – Rassa – Rima S. Giuseppe;

Distretto n.2: Pila, Piode – Scopa – Scopello – Boccioleto – Balmuccia, Rossa e Vocca;

Distretto n. 3: Cervatto – Cravagliana – Fobello – Rimella – Sabbia;

Distretto n.4: Varallo, Civiasco;

Distretto n. 5: Bassa Valsesia (Cellio, Breia, Quarona, Borgosesia, Postua, Guardabosone e Valduggia).

Il cacciatore potrà scegliere un distretto dove esercitare la caccia al cinghiale in forma **programmata e selettiva**, potrà inoltre praticare la caccia al cinghiale (esclusivamente in forma **selettiva** senza i cani) anche nel distretto o UTG nel periodo e luogo dove esercita la caccia ad altri ungulati assegnati.

La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative:

- In forma singola: alla "**cerca - all'aspetto**"
- "in **caccia di selezione**" senza l'ausilio di cani ed esclusivamente con fucile a canna rigata munito di ottica di puntamento

3. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni: mercoledì, sabato e domenica, per chi pratica la caccia al cervo anche il giovedì (senza cani e solo con fucile a canna rigata) ma per non più di tre giorni settimanali.

Tutti i cacciatori che desiderano partecipare al prelievo del cinghiale nel territorio del CA VC 1, devono provvedere al pagamento della quota di partecipazione, stabilita annualmente dal Comitato di gestione.

Il cacciatore dovrà indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia sul lato ventrale che dorsale

il cacciatore che nella stessa giornata intende esercitare un'altra tipologia di caccia dovrà annotare sulla scheda anche l'orario di inizio e fine cacciata della specie cinghiale.

4. DIVIETI

4.1) È vietata la caccia a squadre

4.2) Durante l'attività di caccia al cinghiale è vietato abbattere ogni altro tipo di selvatico che non sia un ungulato ruminante assegnato;

4.3) Vietato immettere cinghiali su tutto il territorio;

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"

4.4) abbattere il cinghiale da parte di cacciatori non autorizzati;

4.5) detenere munizione spezzata nell'orario di caccia dedicato alla specie cinghiale annotata sulla scheda autorizzativa

TIPICA FAUNA ALPINA

La caccia alla Tipica Fauna Alpina potrà essere esercitata dai cacciatori residenti nel CA VC 1. Il rapporto capi cacciatori è fissato in 1- 1.5 in caso di disponibilità di posti saranno ammessi i non residenti. L'attività venatoria alla T.F.A. è consentita nelle giornate di mercoledì e domenica.

1 SUDDIVISIONE TERRITORIALE E METODI DI PRELIEVO

L'attività venatoria alla Tipica Fauna Alpina è regolamentata su tutto il territorio del CA.
A tale fine il territorio viene suddiviso in quattro DISTRETTI così ripartiti:

Distretto n.1: Alagna - Riva Valdobbia – Mollia – Campertogno – Rassa – Rima S. Giuseppe;

Area sub distrettuale: 1/1 Alagna – Riva Valdobbia – Rima S. Giuseppe

Area sub distrettuale: 2/1 Mollia – Campertogno - Rassa

Distretto n. 2: Pila, Piode – Scopa – Scopello – Boccioleto – Balmuccia, Rossa e Vocca;

Area sub distrettuale: 1/2 Pila Piode – Scopa – Scopello

Area sub distrettuale: 2/2 Boccioleto – Balmuccia, Rossa e Vocca

Distretto n. 3: Cervatto – Cravagliana – Fobello – Rimella – Sabbia;

Distretto n. 4: Varallo, Civiasco; - Bassa Valsesia (Cellio, Breia, Quarona, Borgosesia, Postua, Guardabosone e Valduggia).

Dal C.d.G. del CA VC1, saranno stabilite soglie di salvaguardia nelle zone di facile accesso

La quota di partecipazione sarà comunicata annualmente dal C.A.VC1

I cacciatori potranno scegliere anche un distretto diverso da quello scelto per esercitare la caccia all'ungulato

I censimenti si svolgeranno prioritariamente nelle aree campione di ogni distretto

Comprensorio Alpino di Caccia
"C.A. VC1"**Priorità di ammissione alla caccia T.F.A. e al distretto**

1. Numero di giornate dedicate ai censimenti: **punti 3** per ogni censimento
2. Possesso del cane da ferma/cerca: **punti 4** (consegnare copia dell'iscrizione anagrafe canina in C.A.VC1):
3. A chi esercita questo tipo di caccia in via esclusiva: **punti 3**

INFORMAZIONI EXTRA REGOLAMENTARI**MIGRATORIA**

La caccia alla migratoria potrà essere esercitata nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica su tutto il territorio del C.A.VC1.

VOLPE

La specie potrà essere prelevata anche con l'uso del fucile con canna ad anima rigata previa richiesta di autorizzazione (su apposito modulo) al Presidente del C.A.VC1. L'autorizzazione verrà rilasciata nominativamente e con valenza giornaliera.

Ogni volpe abbattuta, dovrà essere comunicata agli uffici del C.A. VC1 o al Centro di Controllo, indicando il sesso e segnata sul tesserino Regionale e del C.A. VC1 e su base volontaria si richiede se possibile portare al punto di controllo l'esemplare abbattuto per essere inviato all'I.Z.S.

DISPOSIZIONI FINALI


Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Ogni infrazione al presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti

Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i tecnici dei Centri di controllo e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in caso di richiesta da parte di questi ultimi di poter prelevare parti ed organi ai capi abbattuti.

Il cacciatore, impossibilitato all'esercizio dell'attività venatoria per gravi motivi di salute o motivi inderogabili di lavoro, deve presentare documentazione per la richiesta di rimborso, (solo per la quota relativa ai capi), entro la data di apertura della caccia.

In caso di mancato utilizzo il cacciatore, senza richiedere il rimborso, può riconsegnare la scheda autorizzativa e la fascetta al C.A.VC1 che potrà riassegnarla.

Il cacciatore a cui è stato assegnato un capo deve ritirare la scheda autorizzativa entro trenta giorni dall'inizio della stagione venatoria, chi non lo farà senza aver avvisato in tempo utile l'ufficio verrà considerato come rinunciatario.



Il Presidente